

Reg. (CE) 22 dicembre 1994, n. 3294/94 (1)

Regolamento del Consiglio

recante modifica del regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾, considerando che l'8 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 302/93, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (3) ; considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi istituiti dalla Comunità ; considerando che l'articolo 11 del regolamento summenzionato, relativo alle disposizioni finanziarie dell'Osservatorio, deve essere modificato per tener conto di tali requisiti di armonizzazione ; considerando che, conformemente all'articolo 130 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), occorre tener conto, per quanto possibile, in occasione dell'adozione delle norme finanziarie interne dell'Osservatorio, delle disposizioni di detto regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 All'articolo 11, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 302/93, il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente : « 12. Previo parere della Corte dei conti, il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni finanziarie interne, specificando in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio. »

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 30 dicembre 1994, n. L 341. Entrato in vigore il 2 gennaio 1995.

(2) Il testo del presente regolamento è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 302/93 ed è stato poi abrogato dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1920/2006.